



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

COMUNICATO UFFICIALE N° 131 DEL 22 MARZO 2016

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 21 marzo 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- | | |
|--------------------------|-------------|
| - Avv. Gianfranco CACIA | PRESIDENTE; |
| - Avv. Fabio IIRITANO | COMPONENTE; |
| - Avv. Giampiero TORALDO | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;

in rappresentanza dell'A.I.A.-C.R.A.: Signor Vincenzo Nicoletti.

RECLAMO n.86 della Società POL.MIRTO CROSIA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.36 SGS dell' 11.2.2016 (ammenda di € 250,00, penalizzazione di DUE punti in classifica, inibizione a svolgere ogni attività del dirigente DIACO Giuseppe fino al 10.9.2018).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito l'arbitro a chiarimenti;

RILEVA

dal rapporto dell'arbitro risulta che al 3' del secondo tempo il signor Diaco Giuseppe, dirigente accompagnatore della Società Mirto Crosia, a seguito di un calcio di punizione concesso dal direttore di gara in favore della squadra avversaria entrava sul terreno di giuoco stratonandolo;

che al termine della gara lo stesso Diaco Giuseppe lo spintonava nuovamente e lo colpiva con una testata sulla fronte;

che, sempre a fine gara, un sostenitore della società reclamante, non identificato, entrava nello spogliatoio dell'arbitro afferandolo per la maglia e stratonandolo con violenza;

che all'odierna seduta l'arbitro ha confermato il rapporto in ogni sua parte;

che i fatti per come narrati dal direttore di gara devono ritenersi acclarati, tanto in considerazione che il referto arbitrale, per espressa disposizione regolamentare, costituisce fonte di prova privilegiata non contestabile da mere affermazioni di parte prive di riscontri obiettivi;

che la sanzione irrogata dal primo giudice appare congrua ed adeguata sia per quanto attiene l'ammenda sia per quanto riguarda l'inibizione inflitta al Sig. Diaco Giuseppe;

che deve essere revocata la sanzione della penalizzazione di due punti in classifica apparendo la stessa eccessiva avuto riguardo alle contestazioni mosse alla reclamante;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo:

revoca la sanzione della penalizzazione di DUE punti in classifica inflitta alla società POL. MIRTO CROSIA;

conferma nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.

RECLAMO n.100 della Società A.S.D. CALCIO GALLICO CATONA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.120 del 3.3.2016 (squalifica del campo di gioco per DUE giornate di gara, ammenda di € 600,00, squalifica del calciatore GATTO Leonardo per QUATTRO giornate effettive di gara).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

l'assistente nr.1 dell'arbitro, nel proprio rapporto, ha affermato che, al termine della gara Calcio Gallico Catona-Paolana disputata il 27 febbraio 2016, circa dieci tifosi della squadra di casa, non identificati, erano entrati nello spogliatoio riservato alla terna arbitrale cercando di aggredirla. Uno dei facinorosi gli si avvicinava proferendo parole minacciose e, dopo averlo afferrato per la maglia, lo colpiva con una testata sul naso a seguito della quale si accasciava a terra. Soccorso dall'arbitro e dall'altro assistente oltre che dai dirigenti della Società Calcio Gallico Catona, veniva trasportato in ambulanza all'Ospedale di Reggio Calabria dal quale veniva dimesso con la diagnosi "lieve trauma facciale".

In data 29 febbraio 2016 l'U.O. di pronto soccorso dell'A.S.L. di Vibo Valentia ha confermato la diagnosi di "trauma contusivo regione radice del naso".

L'arbitro della gara ed il secondo assistente hanno confermato l'intrusione negli spogliatoi degli aggressori, agevolata dalla circostanza che le porte di accesso erano rimaste aperte, nonché l'aggressione subita dall'assistente nr.1.

Il Commissario di campo, nel proprio rapporto, contrariamente a quanto affermato dalla reclamante, ha attestato la "presenza di persone estranee negli spogliatoi" e che "il collaboratore nr.1 riportava una contusione al setto nasale".

L'assistente nr.2 nel proprio rapporto, ha affermato che, sempre al termine della gara, veniva affrontato dal calciatore Gatto Leonardo, nr.8 della squadra Calcio Gallico Catona, che, oltre a protestare veementemente, lo strattonava per un braccio causandogli lieve dolore.

Tutti i componenti la terna arbitrale hanno dichiarato di essere stati oggetto di tentativo di aggressione da parte dei sostenitori della Società Calcio Gallico Catona, tentativo non riuscito per il fattivo comportamento dei dirigenti.

Tanto premesso tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata dei rapporti dell'arbitro e degli assistenti (art.35, comma 1/1.1, del C.G.S.), ritiene questo Collegio che, stante la gravità dei fatti addebitati ai sostenitori della Società reclamante ed al proprio tesserato, le sanzioni inflitte dal primo giudice sono congrue ed adeguate e debbono essere confermate.

P.Q.M.

rigetta ed il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n.101 del Sig. SCORZA Giuseppe (tesserato della Società F.C.D. Real Rocca Bernarda)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n.41 del 10.3.2016 (squalifica per QUATTRO gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il reclamante;

RILEVA

dal rapporto dell'arbitro risulta che il Sig. Scorza Giuseppe si è reso responsabile di comportamento offensivo e minaccioso nei suoi confronti durante la gara e di comportamento offensivo al termine della stessa;

che il reclamante sostanzialmente conferma l'accaduto e chiede solo la riduzione della sanzione;

che la sanzione irrogata dal primo giudice appare congrua ed adeguata ai fatti ascritti al calciatore Scorza Giuseppe.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi